

FATTO. Con rapporto AG II/2/654/86 SG datato 10 settembre 1986 la Dir. Compartmentale PP. TT. per il Lazio riferiva che in seguito ad accertamenti espletati era emerso che Carcasi Maurizio nella sua qualità di responsabile dell'Hotel Sheraton sito in V.le del Pattinaggio aveva installato e posto in funzione

mutando radicalmente il proprio atteggiamento al riguardo abbia affermato la legittimità dell'uso delle antenne paraboliche atte alla ricezione dei programmi via satellite purché tali antenne siano collegate ad un impianto televisivo privato, non superino le dimensioni di 3 metri di diametro, e siano in grado di ricevere esclusivamente emissioni comprese tra le frequenze 10,7 G.Hz e 12,75 G.Hz.

Dalla lettura della circolare in argomento sembrerebbe doversi dedurre che il fondamento giuridico di tale disposizione sia da ricercarsi nell'art. 318 del d.P.R. 156/73 in forza del quale il titolo di abbonamento alle radio diffusionsi tiene luogo della licenza.

Tale impostazione appare a giudizio di questo Pretore corretta e va quindi condivisa.

Infatti l'antenna parabolica di cui si tratta, non diversamente da una normale antenna televisiva, da un apparato radio ricevente, trasmittente ecc., costituisce di per se una stazione radioelettrica ai sensi dell'art. 315 cod. postale. Come tale per essere esercitata essa necessita in astratto in forza dei principi di carattere generale che informano il d.P.R. 156/73 della concessione previsti dal combinato disposto dagli artt. 322 e 213 ss. d.P.R. cit.

Ciò posto appare necessario porre in luce come di una tale concessione necessiterebbe anche quella particolare stazione radioelettrica che è il televisore domestico munito dell'antenna: ciò peraltro non è in realtà necessario, in quanto come già accennato il titolo di abbonamento alle radiodiffusionsi tiene luogo della concessione.

Per meglio chiarire il significato ed il valore del canone di abbonamento non sarà superfluo ricordare come lo stesso non costituisca la controprestazione dovuta dall'abbonato, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico di natura privatistica, per il godimento del servizio costituito dalla trasmissione radiotelevisiva, bensì un obbligo di diritto pubblico cui l'abbonato medesimo è soggetto, e che si qualifica quale tassa di concessione governativa (v. art. 1, legge 10 novembre 1954, n. 1150).

Da quanto sin qui esposto discende con tutta evidenza che, se non è necessario conseguire una speciale concessione per installare la comune antenna televisiva da collegare al televisore privato, una simile concessione non necessita neppure per l'antenna parabolica di cui si tratta posto che tra le due non esiste

giuridicamente nessuna differenza; le stesse svolgono infatti la medesima

una autorizzazione nei casi in cui tale concessione non sia stata ottenuta (v. art.